m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0026612.14-10-2026.h.10:26
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.E.0097908.21-10-2026.h.14:40

*Ministero dell'istruzione e del merito*
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*
*Direzione generale per il personale scolastico*
*Ufficio III – Reclutamento del personale docente ed educativo*

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c., Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
dpit@postacert.istruzione.it

Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici,
la formazione del personale scolastico
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
dgosv@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi. Indicazioni operative.

Nel contesto delle operazioni prodromiche all'avvio dell'a.s. 2027/28 e tenuto conto dell'imminente attivazione della procedura di predisposizione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (d'ora in avanti, "OM 27/26"), si rende necessario fornire alcune indicazioni sulla valutazione dei titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi, in quanto – secondo talune segnalazioni pervenute – parrebbero emergere anomalie e disallineamenti nella valutazione di detti titoli.

Innanzitutto, risulterebbe la valutazione di titoli non conformi alle previsioni dell'OM 27/26. Al riguardo, nel rinviare a quanto riportato nella nota di questa Direzione Generale, n. 8082 del 30 marzo 2026, si ribadisce che sono valutabili **esclusivamente** i titoli di "***abilitazione all'insegnamento*** *con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi*", così come indicato nella Tabella 1, punto B.11, allegata all'OM27/26. Conseguentemente, non sono valutabili i meri titoli di specializzazione o di perfezionamento relativi a tali metodologie, anche se rilasciati da Enti di formazione accreditati da questo Ministero ai sensi delle Direttive Ministeriali 90/2003 e 170/2016, in quanto i titoli abilitanti devono essere stati rilasciati da Enti a ciò specificamente autorizzati da questo Ministero. Al riguardo, si riporta la disciplina di riferimento, recentemente adottata da questo Ministero in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150:

- quanto al Metodo di differenziazione didattica Montessori, l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 112, prevede che siano valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall'Opera Nazionale Montessori, nonché dalle Università e dagli Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli;

- quanto al Metodo di differenziazione didattica Pizzigoni, l'articolo 3 del decreto ministeriale 6 marzo 2026, n. 39, prevede che sono valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall'Associazione Opera Pizzigoni, dall'istituzione scolastica "Rinnovata Pizzigoni" di Milano, dalle Università o da Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli;
- quanto al Metodo di differenziazione didattica Agazzi, non risultano allo stato soggetti accreditati al rilascio di detti titoli.

In secondo luogo, parrebbero emergere casi in cui il singolo titolo sia stato valutato in un grado di scuola per il quale l'ordinamento non prevede i relativi percorsi. A tal proposito, va ricordato che:

- il titolo Agazzi è valido esclusivamente per la scuola dell'infanzia;
- il titolo Pizzigoni è valido esclusivamente per la scuola primaria;
- il titolo Montessori è valido per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; a ciascun grado di scuola deve corrispondere uno specifico titolo.

Ciò posto, si rende necessario che codesti Uffici, dopo un'attenta verifica, riallineino le posizioni degli aspiranti alle previsioni ordinamentali, consentendone l'inserimento negli elenchi relativi a ciascun grado di scuola esclusivamente al ricorrere di **tutte** le seguenti condizioni:

1) il percorso di differenziazione didattica è previsto dall'ordinamento;
2) il titolo è stato rilasciato da un soggetto a ciò espressamente autorizzato dal Ministero;
3) l'aspirante è in possesso del titolo riferito allo specifico grado.

All'esito delle valutazioni di cui sopra, andrà puntualmente verificata anche la riconoscibilità del titolo ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto B.11 dell'Allegato 1 all'OM 27/26.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
*Maria Assunta Palermo*

MARIA ASSUNTA
PALERMO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
13.10.2026
15:55:44
GMT+02:00